



Avamprogetto

**Decreto federale
che approva e traspone la Convenzione del Consiglio
d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo
Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale
contro il terrorismo e la criminalità organizzata**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del²,

decreta:

Art. 1

¹Sono approvati:

- a. la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo;
- b. il relativo Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015.

²Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo addizionale.

³All'atto della ratifica, il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che:

RS

¹ RS 101

² FF ...

2016-.....

in base all'articolo 7 paragrafo 1 del Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015 il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

Art. 2

È adottata la modifica delle leggi federali in allegato.

Art. 3

¹Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

²Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali in allegato.

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 25 settembre 2015³ sulle attività informative

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale⁴,

Art. 74 cpv. 4, 4^{bis}, 4^{ter}, 6, 6^{bis} e 7

⁴ Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiali oppure recluta adepti, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

^{4^{bis}} Chiunque organizza sul territorio svizzero azioni propagandistiche a sostegno di una delle organizzazioni o di uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1 o dei suoi obiettivi oppure promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

^{4^{ter}} Il giudice può attenuare la pena (art. 48a CP⁵), se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività del gruppo o dell'organizzazione.

⁶ *Abrogato*

^{6^{bis}} Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 4, 4^{bis} e 5 sottostanno alla giurisdizione federale.

⁷ Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

2. Codice penale⁶

Art. 28a cpv. 2 lett. b

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

³ FF 2015 5925

⁴ RS 101

⁵ RS 311.0

⁶ RS 311.0

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951⁷ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 66a cpv. 1 lett. l e p

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- l. atti preparatori punibili (art. 260^{bis} cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter}), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater}), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies}), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato di terrorismo (art. 260^{sexies});
- p. infrazione all'articolo 74 capoverso 4 o 4^{bis} della legge federale del 25 settembre 2015⁸ sulle attività informative.

Art. 72

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a o sostenuto una simile organizzazione (art. 260^{ter}) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

Art. 260^{ter}

Organizzazioni criminali e terroristiche

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni chiunque:

- a. partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali; o
- b. sostiene una simile organizzazione nella sua attività.

² È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto; o
- b. sostiene una simile organizzazione nella sua attività.

⁷ RS **812.121**

⁸ FF **2015** 5925

³ Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'agente è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

⁴ Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'agente si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.

⁵ È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 260^{sexies}

Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato di terrorismo

¹ È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per commettere un atto di violenza volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:

- a. recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;
- b. si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l'utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o
- c. intraprende un viaggio all'estero con l'intenzione di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.

² È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali con l'intenzione di finanziare un viaggio ai sensi del capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.

³ È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato, o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

3. Codice di procedura penale⁹

Art. 24 cpv. 1

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, reati di terrorismo e criminalità economica

¹ Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} CP¹⁰ nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP, a condizione che:

Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3

² Esse sono tenute a deporre, se:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:

⁹ RS 312.0

¹⁰ RS 311.0

3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} CP,

Art. 269 cpv. 2 lett. a e k

²La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180, 181, 182–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoverso 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies},
- k. legge federale del 25 settembre 2015¹¹ sulle attività informative: articolo 74 capoversi 4 e 4^{bis}.

Art. 286 cpv. 2 lett. a e i

²L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoverso 1 e 2, 147 capoverso 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero 1, 189 capoverso 1 e 3, 190 capoverso 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoverso 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater}, 322^{septies},
- i. legge federale del 25 settembre 2015¹² sulle attività informative: articolo 74 capoversi 4 e 4^{bis}.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹³

Art. 27a cpv. 2 lett. b

²Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

¹¹ FF 2015 5925

¹² FF 2015 5925

¹³ RS 321.0

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115—117 del presente Codice o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260^{ter}, 260^{quinqies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{septies} del Codice penale svizzero¹⁴, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951¹⁵ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 52

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260^{ter} del Codice penale svizzero¹⁶) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

5. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁷ sull'assistenza in materia penale

Inserire alla fine della sezione 2

80d^{bis}

Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova

¹Prima di emanare una decisione finale, la competente autorità cantonale o federale può prendere qualsiasi provvedimento di assistenza necessario al procedimento all'estero e trasmettere in anticipo le informazioni e i mezzi di prova raccolti in relazione alla prevenzione o al perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione:

- a. se l'interesse del procedimento lo esige, in particolare per tutelarne la natura confidenziale; o
- b. per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare legato alla commissione di un reato di terrorismo.

²La trasmissione può essere spontanea o su domanda.

³La comunicazione all'interessato è rimandata.

⁴La trasmissione anticipata di cui al capoverso 1 presuppone che l'autorità richiedente si impegni previamente a:

- a. utilizzare le informazioni o i mezzi di prova solamente per fini investigativi e in nessun caso per richiedere, motivare o pronunciare una decisione di chiusura;
- b. informare la competente autorità federale o cantonale, non appena lo permette il procedimento all'estero, che la trasmissione anticipata può essere

¹⁴ RS 311.0

¹⁵ RS 812.121

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ RS 351.1

resa nota all'interessato secondo l'articolo 80^m affinché possa esprimersi prima che venga emanata la decisione finale;

- c. eliminare dagli atti del procedimento all'estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l'assistenza giudiziaria è negata.

⁵La decisione incidentale prevista al capoverso 1 è comunicata all'Ufficio federale immediatamente e prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile separatamente.

Art. 80^{d^{ter}}

Squadre investigative comuni

¹L'autorità federale o cantonale preposta all'assistenza giudiziaria può costituire, tramite un accordo con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune per perseguire un determinato scopo al fine di condurre una o più istruzioni penali in uno o più Stati che partecipano alla squadra investigativa comune:

- a. sulla base di una o più domande d'assistenza,
- b. per un periodo limitato con la possibilità di proroga.

²Una squadra investigativa comune può essere costituita in particolare nell'ambito di un'istruzione penale difficile o complessa che comporta l'impiego di ingenti mezzi, riguarda uno o più altri Stati ed esige un'azione coordinata e concentrata. L'accordo di costituzione della squadra investigativa comune è comunicato all'Ufficio federale.

³La trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova che si trovano sul territorio svizzero è retta dall'articolo 80^{d^{bis}}.

⁴La squadra investigativa comune è sotto la responsabilità di un rappresentante della competente autorità penale preposta all'assistenza giudiziaria che partecipa alla squadra investigativa comune per lo Stato sul cui territorio si svolgono gli atti d'istruzione.

⁵Nel costituire una squadra investigativa comune vanno fissati i seguenti punti:

- a. il nome delle autorità penali preposte all'assistenza giudiziaria svizzere e straniera, il nome del responsabile di ciascuno Stato e i nomi degli altri membri della squadra investigativa comune compresa la loro funzione o le istruzioni penali in questione,
- b. i fatti oggetto delle istruzioni penali,
- c. lo Stato o gli Stati sul cui territorio la squadra investigativa comune investiga secondo il relativo diritto nazionale,
- d. la durata della squadra investigativa comune con la data in cui viene sciolta,
- e. lo scopo della squadra investigativa comune e i reati perseguiti. Se necessario, l'accordo può essere adattato in funzione dell'intervento, in particolare possono essere aggiunti alla squadra investigativa comune anche altri membri partecipanti,
- f. i nomi di eventuali esperti o ausiliari che non sono membri della squadra investigativa comune, segnatamente coloro che provengono da altri servizi

o unità amministrative interne degli Stati partecipanti, tra cui Eurojust o Europol. Costoro non hanno gli stessi diritti conferiti ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune,

- g. la prassi nei contatti con i mass media. L'autorità penale preposta all'assistenza giudiziaria nonché la sua omologa straniera si accordano previamente sul contenuto dei comunicati che i servizi delle autorità giudiziarie coinvolte, generalmente preposti allo scopo, possono pubblicare,
- h. le spese necessarie per gli atti d'istruzione, a carico delle autorità dello Stato in cui ha luogo il rispettivo atto,
- i. le spese relative al soggiorno, all'alloggio e al trasferimento del responsabile e degli altri membri della squadra investigativa comune a carico del loro Stato di provenienza,
- j. i mezzi tecnici necessari per portare e a termine gli interventi (uffici, apparecchiature di comunicazione, attrezzature speciali ecc.), messi a disposizione dallo Stato nel quale si svolgono gli atti d'istruzione o d'inchiesta.

⁶ I responsabili e gli altri membri di cui al capoverso 5 lettera a hanno accesso ai documenti e alle informazioni relativi all'istruzione penale alla base della squadra investigativa comune, nonché ai mezzi di prova raccolti in questo contesto. Quanto sopra, con riserva di una decisione di tenore diverso da parte del responsabile o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria che ha costituito la squadra investigativa comune, vale anche nel caso in cui questi mezzi di prova o informazioni siano stati raccolti prima della costituzione della squadra investigativa comune. Le informazioni o i mezzi di prova restano riservati e il segreto istruttorio garantito.

⁷ La protezione dei dati personali è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l'intervento.

⁸ Durante gli interventi sul territorio svizzero, i responsabili e i membri stranieri della squadra investigativa comune nonché gli esperti o gli ausiliari stranieri di cui al capoverso 5 lettera f sono equiparati ai membri svizzeri della squadra investigativa comune per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti. I responsabili e i membri stranieri della squadra investigativa comune nonché gli esperti e gli ausiliari stranieri di cui al capoverso 5 lettera f sono equiparati ai membri svizzeri della squadra investigativa comune per quanto concerne i danni che causano durante il loro intervento.

6. Legge del 10 ottobre 1997¹⁸ sul riciclaggio di denaro

Art. 6 cpv. 2 lett. b

² L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP¹⁹, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} CP), servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinq} cpv. 1 CP);

¹⁸ RS 955.0

¹⁹ RS 311.0

Art. 8a cpv. 2 lett. b

² I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

- b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} CP), servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP).

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3 e cpv. 1^{bis} lett. a, c e d

¹ L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 - 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} o 305^{bis} CP²⁰,
 - 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

^{1bis} Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} o 305^{bis} CP²¹;
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica;
o
- d. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 11a cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

³ L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1, 2 e ^{2bis} un termine per la consegna delle informazioni.

Art. 15 cpv. 5 lett. a, c e d

²⁰ RS 311.0

²¹ RS 311.0

⁵Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

- a. è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260^{ter} o 305^{bis} CP²²;
- c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o
- d. tali valori servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinqies} cpv. 1 CP).

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c

¹ La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 305^{bis} o 305^{ter} capoverso 1 CP²³;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 23 cpv. 4 lett. a e c

⁴ L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 305^{bis} o 305^{ter} capoverso 1 CP²⁴;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4 lett. a e c

⁴ Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^{ter} o 305^{bis} CP²⁵;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

Art. 29a cpv. 1 primo periodo

²² RS **311.0**

²³ RS **311.0**

²⁴ RS **311.0**

²⁵ RS **311.0**

¹ Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies} capoverso 1, 305^{bis} e 305^{ter} capoverso 1 CP²⁶.